

TI_GERICHTE 14.2011.135 vom 12. Oktober 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-10-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2011.135

FR: TI_GERICHTE 14.2011.135 du 12 octobre 2011

IT: TI_GERICHTE 14.2011.135 del 12 ottobre 2011

Erwägungen

E. 11

maggio 2011, per giungere il giorno successivo al punto di ritiro/ufficio di recapito di _____ (da dove è stato avvisata per il ritiro), rispettivamente al punto di ritiro/ufficio di recapito di _____, per poi essere rinviato il 26 maggio 2011 alla Pretura con la menzione ■non ritirato■, dove è giunto il 7 giugno 2011 (cfr. ricerca Track & Trace e la stessa raccomanda);

che dovendo il destinatario ■sempreché fosse corretto il recapito menzionato nel relativo invio ■aspettarsi una notificazione, dato che, come meglio si vedrà in appresso, gli era stata notificata l■istanza di rigetto dell■opposizione con la relativa citazione all■udienza 5 maggio 2011, ben si può concludere che la stessa notifica è da ritenersi avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso del 12 maggio 2011, ovvero il 19 maggio 2011, ritenuto del resto che l■insorgente non contesta che la raccomandata sia stata avvisata per il ritiro il 12 maggio 2011 e che il relativo recapito non corrisponde a quello della sua dimora;

che proposto il 12 settembre 2011 a fronte di una decisione notificata il 19 maggio 2011, il reclamo risulta chiaramente intempestivo;

che in questo contesto non giova all■insorgente pretendere di avere espressamente richiesto alla Pretura l■invio di qualsiasi atto di causa che lo concerne al suo recapito professionale di _____, anziché al suo indirizzo privato, come avvenuto tra l■altro nei procedimenti OA.2009.39 e OA.2010.93 ove era parte in causa;

che si tratta infatti di un■affermazione non solo non suffragata da alcun affidabile oggettivo riscontro (nessuna seria prova è infatti stata prodotta al riguardo), ma persino smentita dai fatti, ove solo si consideri che la citazione datata 21 marzo 2011 per l■udienza di contraddittorio per il 5 maggio 2011, è stata intimata al convenuto per raccomandata al recapito di _____, che l■ha in seguito ritirata il 23 marzo successivo, per poi presenziare alla relativa udienza senza fiatare, ovvero senza eccepire nulla al riguardo;

che, del resto, anche la decisione EF.2010.366 del 4 novembre 2010 era stata intimata lo stesso giorno al recapito di _____ (così parrebbe anche per l■udienza di citazione al contraddittorio del 3 novembre 2010, alla quale ha partecipato), e di nuovo conformemente alle indicazioni figuranti nell■istanza, per poi ritornare alla Pretura con la menzione ■non ritirata■ e per poi essere reintimata al reclamante il 23 dicembre 2010 al recapito professione di _____, ove è stata ritirata il 3 gennaio 2011 (cfr. incarto EF.2010.366, in particolare le due relative buste);

che tale successione di eventi dimostra semmai che il convenuto già allora non si era preoccupato dal chiarire ■come con ogni evidenza anche nella fattispecie - dove gli atti di

causa andavano intimati;

che imputi perciò il convenuto alla propria superficialità (egli non poteva infatti esigere che la Pretura facesse uso della monetina - ossia testa o croce - per stabilire dove questa volta inviare la decisione impugnata, con il rischio, magari, di vedersi eccepire un vizio formale qualora l'avesse invece spedita all'indirizzo di _____, anziché a quello di _____, come avvenuto per la citazione all'udienza) la mancata tempestiva presa in consegna della relativa decisione e, quindi, la tardività del reclamo;

che ne discende pertanto l'inammissibilità del rimedio;

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

richiamati gli art. 321 cpv. 2 CPC, 48, 61 cpv. 1 OTLEF 1 e 106 cpv. 1 CPC;

pronuncia:

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente

La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 37'977.25, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.